



Sede  
20122 Milano  
Piazza S. Babila, 1  
Telefono: 02 7764.1  
Telefax: 02 780870  
Email: info@ania.it

Rappresentanza  
00186 Roma  
Via della Frezza, 70  
Telefono: 06 32688.1  
Telefax: 06 3227135  
Email: info@ania.it

Prot. 0059 Circolare 25  
Distribuzione 1  
Tributi 6

Roma, 15 febbraio 2001

Alle IMPRESE ASSOCIATE

**Art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 -  
Indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle  
società di persone**

Nel Supplemento Ordinario n. 219/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

L'art. 6, comma 1, di tale legge introduce un'importante novità riguardo alle indennità di risoluzione dovute alle società di persone per lo scioglimento del rapporto di agenzia. Tali indennità, infatti, sono state inserite nel regime di tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lett. d), del TUIR, già previsto per le indennità spettanti alle persone fisiche.

La modifica in argomento pone il problema di stabilire se l'equiparazione delle società di persone alle persone fisiche ai fini della tassazione separata valga anche per l'applicazione della ritenuta del 20 per cento prevista dall'art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il dubbio deriva dalla considerazione che l'ultimo periodo di tale disposizione, escludendo l'applicazione della ritenuta per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese, non comporterebbe alcun obbligo di ritenuta, atteso che il legislatore non ha contestualmente provveduto a modificare l'art. 58, comma 1, lett. c), del TUIR, che nell'attuale formulazione esclude dalla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia soltanto delle persone fisiche.

Ragioni logiche e sistematiche ci inducono tuttavia a ritenere che il citato art. 58 sia da considerare tacitamente integrato, nel senso cioè di ricomprendere anche le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle società di persone.

Diversamente, ove la portata di detta norma fosse quella che deriva da una lettura meramente letterale, si perverrebbe alla conclusione che le indennità delle società di persone, concorrendo alla formazione del reddito d'impresa delle società stesse, sarebbero altresì soggette alla tassazione ordinaria.

Pertanto, in mancanza di pronunce ministeriali di diverso avviso, riteniamo cautelativo che anche sulle indennità erogate direttamente alle società di persone, così come su quelle attribuite ai soci ex coagenti di coagenzie regolarizzate (vd. Prot. 0359 Circolare 154 del 3 dicembre 1999), l'impresa applichi la ritenuta del 20 per cento prevista dal menzionato comma 1 dell'art. 25 del TUIR.

Valga d'altra parte la considerazione che, ove sulle indennità in argomento non venisse applicata alcuna ritenuta, i soci, in sede di dichiarazione, dovrebbero effettuare un versamento a titolo di acconto nella misura del 20 per cento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, previsto per i redditi soggetti a tassazione separata che non sono stati assoggettati ad alcuna ritenuta.

Naturalmente il reddito delle società di persone corrispondente alle indennità in questione, escluso dalla formazione del reddito d'impresa, sarà imputato dalle stesse società di persone ai soci, ciascuno dei quali dovrà poi dichiarare la propria quota di indennità e la relativa ritenuta subita.

Quanto alla decorrenza della modifica in esame, si osserva che la norma in commento non dispone alcunché in merito, per cui si pone il problema di stabilire se anche le indennità maturate in esercizi precedenti siano assoggettabili a tassazione separata – beninteso nel presupposto che le stesse non abbiano già concorso a formare il reddito d'impresa - e siano quindi soggette a ritenuta.

Per quanto riguarda in particolare l'applicabilità delle ritenute, riteniamo, stante il criterio di cassa che disciplina il regime delle ritenute, che rientrino nell'ambito della nuova disciplina le indennità erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 388 del 2000), anche se il diritto alla percezione è maturato in data precedente.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
M. Orio